



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 2021/00780 del 15/06/2021

al Collegio Sindacale

alla Giunta Regionale

OGGETTO

Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali: ridefinizione dei profili di responsabilità in tema di protezione dei dati personali e nuove modalità di designazione dei soggetti autorizzati ad eseguire operazioni di trattamento dei dati personali (organigramma delle responsabilità privacy aziendali)

Unità operativa proponente	U.O.C. Affari Generali e Supporto Direzionale		
Documenti integranti il provvedimento:			
Descrizione Allegato	pag.	Descrizione Allegato	pag.
Allegato 1 - Compiti referente privacy	1	Allegato 2 - Istruzioni	2
Allegato 3 - Designazione	3	Allegato 4 - Procedura nomina responsabile esterno	17
<input type="checkbox"/> Dichiarazione di immediata esecutività			

Destinatari dell'atto per l'esecuzione

Direzione Sanitaria Aziendale	U.O.C. Affari Generali e Supporto Direzionale
Direzione Amministrativa Aziendale	U.O.C. Servizio Informativo Ospedaliero

Destinatari dell'atto per conoscenza

U.O.C. Direzione Medica del Presidio 'Ospedale San Carlo' di Potenza	Presidio Ospedaliero di Villa D'Agri
Presidio Ospedaliero di Lagonegro	Presidio Ospedaliero di Lagonegro
Presidio di Pescopagano	

La presente Deliberazione, tenuto conto delle fonti relative alla disciplina della privacy ovvero della tipologia degli atti allegati è assoggettata a:

pubblicazione integrale

pubblicazione della sola deliberazione

pubblicazione del solo frontespizio

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (in seguito per brevità “GDPR”), in vigore in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea a partire dal 25 maggio 2018, nell’affrontare il tema della tutela dei dati personali attraverso un approccio basato principalmente sulla valutazione dei rischi sui diritti e le libertà degli interessati, attribuisce ai Titolari del trattamento il compito di assicurare ed essere in grado di comprovare il rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali e di adottare le misure che ritiene a ciò più idonee ed opportune (c.d. principio di responsabilizzazione o *accountability*);
- il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 ha modificato ed aggiornato il Codice Privacy di cui al decreto legislativo n. 196/2003, in vista dell’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del GDPR;
- il richiamato GDPR detta una complessa disciplina di carattere generale in materia di protezione dei dati personali, prevedendo molteplici obblighi ed adempimenti a carico dei soggetti che trattano dati personali, ivi comprese le aziende sanitarie ed ospedaliere;

Tenuto conto che il “sistema privacy” delineato dal GDPR implica la necessità di infondere nell’organizzazione aziendale la piena consapevolezza dei rischi inerenti ai trattamenti, nonché l’affermazione di una cultura della protezione dei dati quale parte integrante dell’intero asset informativo di un’organizzazione, con particolare attenzione ai dati di salute (ivi compresi i dati biometrici e genetici); tale nuovo approccio deve coinvolgere tutti i soggetti chiamati a trattare i dati personali all’interno della organizzazione aziendale, con assunzione delle relative responsabilità;

Richiamata la deliberazione n. 604 del 24.05.2018, con la quale questa AOR, nel designare il dott. Davide Falasca quale Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) ai sensi dell’art. 37 del GDPR, ha incaricato tutte le Strutture, i Servizi e gli Uffici coinvolti negli adempimenti di cui si tratta, come al riguardo individuati dal RPD designato, affinché pongano in essere, ciascuno secondo le rispettive competenze e responsabilità, ogni azione utile ad ottemperare agli obblighi europei correlati all’applicazione diretta, a far data dal 25 maggio 2018, del Regolamento UE n. 2016/679 sulla privacy, in modo da evitare inadempimenti e ritardi che possano indurre l’Azienda ad incorrere nelle rilevanti sanzioni amministrative che le competenti autorità possono

infliggere in caso di mancato e/o incompleto assolvimento delle prescrizioni imposte dalla nuova normativa di settore;

Considerato che, oltre alla figura del RPD, il GDPR disciplina espressamente le figure del “titolare del trattamento” e del “responsabile del trattamento”, riferendosi con quest’ultima espressione ai soli soggetti esterni alla organizzazione che trattano dati personali per conto del titolare del trattamento;

Osservato che il medesimo GDPR, pur non prevedendo più le figure del “responsabile interno del trattamento” e dell’“incaricato” del trattamento, come in precedenza individuati dagli artt. 29 e 30 del D. Lgs. 196/2003, tuttavia non ne esclude la presenza all’interno di una organizzazione, in quanto introduce la categoria delle “persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare” (art. 4, n. 10);

Rilevato che, a sua volta, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nella Guida all’applicazione del GDPR, ritiene opportuno che i titolari del trattamento, come individuati dal D. Lgs. 196/2003, mantengano in essere la struttura organizzativa e le modalità di designazione degli incaricati di trattamento così come delineatesi negli anni;

Richiamato l’art. 4 del GDPR che definisce trattamento “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione”;

Fatto presente che il titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 32 del GDPR, tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, è chiamato a mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio;

Evidenziato che gli artt. 29 e 32 del GDPR dispongono che chiunque agisca sotto l’autorità del titolare del trattamento e abbia accesso a dati personali possa trattare tali dati solo se adeguatamente istruito;

Ritenuto, pertanto, alla luce delle suesposte premesse, delle novità introdotte dal GDPR e delle raccomandazioni del Garante Privacy sopra richiamate, di dover garantire continuità rispetto alle scelte organizzative negli anni assunte dall’Azienda, in ordine ai

profili delle responsabilità e alla individuazione dei soggetti designati ad eseguire operazioni di trattamento, nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente, individuando una diversa modalità di designazione di tali soggetti, utilizzando altresì una terminologia in linea con il GDPR;

Richiamato l'art. 97, commi 2 e 3, della Costituzione e ritenuto, pertanto, di designare, all'interno dell'organizzazione, qualificati soggetti cui assegnare compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali, in continuità con il precedente organigramma privacy, ove venivano nominati i "Responsabili (interni) del trattamento" nell'ambito della declaratoria dell'incarico a ciascuno conferito;

Visto l'art. 2-*quaterdecies* del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;

Ritenuto, quindi, di designare quali Referenti Privacy i soggetti competenti al trattamento dei dati in considerazione della natura gestionale e della complessità delle strutture in termini di attività di trattamento dati e personale assegnato, ossia i Direttori di Struttura Complessa ed i Responsabili di Struttura Semplice, anche Dipartimentale;

Precisato che l'individuazione di soggetti Referenti Privacy può rendersi necessaria anche per altri soggetti in virtù della particolarità organizzativa e funzionale delle attività di competenza e o della tipologia dei dati trattati (Responsabili di Programmi, Progetti o altre strutture/articolazioni, purchè con gestione di risorse);

Ritenuto inoltre, con riferimento specifico alle preesistenti figure degli "incaricati del trattamento", di superare l'attuale nomina "a cascata" ad personam, che prevedeva la designazione da parte del rispettivo "responsabile (interno) del trattamento", definendo d'ora innanzi di autorizzare al trattamento dei dati personali tutti i soggetti che operano sotto la diretta autorità del Titolare del trattamento e quindi, oltre agli stessi Referenti Privacy, tutti i dipendenti/collaboratori/titolari di rapporto di lavoro autonomo e tutti i soggetti operanti stabilmente ad altro titolo nell'ambito delle strutture organizzative aziendali, ognuno per il proprio specifico ambito di competenza professionale, attribuendo loro la qualifica di personale autorizzato al trattamento dei dati (Autorizzati), con riferimento ai dati trattati nelle UO afferenti (complessa, semplice, semplice dipartimentale o altra struttura individuata dal titolare) cui sono formalmente addetti secondo quanto risultante dal registro dei trattamenti e dalle funzioni attribuite all'UO/struttura/programma di appartenenza, specificate nell'Atto Aziendale e/o in altri atti organizzativi aziendali;

Ritenuto, infine, di comunicare tale autorizzazione al trattamento ai Referenti Privacy e a

tutti i dipendenti/collaboratori/titolari di rapporto di lavoro autonomo e quindi a tutti i soggetti operanti stabilmente ad altro titolo nell'ambito delle strutture aziendali, attraverso la pubblicazione del presente atto nell'area Privacy del portale istituzionale aziendale e all'interno del profilo personale dello sportello del dipendente (GRU);

Precisato che, per i trattamenti di dati con procedura informatizzata, l'attivazione delle credenziali di autenticazione informatica per il personale autorizzato di cui sopra resta in capo al Referente Privacy che deve specificare a quali dati e tipi di operazioni ciascun autorizzato può accedere in relazione ai propri compiti e la conseguente disattivazione in caso di cessazione dell'incarico;

Precisato, ancora, che la nomina delle persone che devono essere volta per volta autorizzate al trattamento dei dati in quanto non stabilmente operanti all'interno delle strutture aziendali (es. tirocinanti, medici in formazione specialistica, studenti di medicina e chirurgia nel periodo di tirocinio obbligatorio, frequentatori volontari, dottorandi e assegnisti di ricerca autorizzati all'attività di assistenza) rimane ad personam ed in capo al Referente Privacy (responsabile della struttura a cui afferisce) ed avviene utilizzando lo specifico atto di nomina (Allegato 3);

Ribadito che tutti i soggetti autorizzati al trattamento dei dati operano sotto la diretta autorità del Titolare e del rispettivo Referente Privacy a cui afferiscono, attenendosi alle istruzioni operative impartite dagli stessi nei documenti di nomina o in altri eventuali documenti specifici ed integrativi (Allegato 2);

Rammentato che i principi generali in tema di trattamento dei dati e le istruzioni richiamate integrano le istruzioni/informazioni/indicazioni/direttive di carattere generale che il Titolare rende disponibili nella sezione del portale aziendale dedicata alla privacy, della cui consultazione è fatto obbligo a ciascun Referente Privacy e a tutto il personale autorizzato al trattamento;

Sentiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa:

- 1. di definire**, all'interno dell'organizzazione dell'AOR San Carlo di Potenza, nuovi profili di responsabilità in tema di protezione dei dati personali, mediante l'individuazione dei soggetti designati ad eseguire operazioni di trattamento sotto la diretta autorità del

Titolare, quale legale rappresentante dell'Azienda;

2. **di designare e nominare** quali Referenti Privacy, con particolare riferimento alle previgenti figure dei responsabili (interni) del trattamento, i Direttori di Struttura Complessa, i Responsabili di Struttura Semplice, anche Dipartimentale e i Responsabili di Programmi, Progetti o altre strutture/articolazioni, purchè con gestione di risorse;
3. **di stabilire** che l'attribuzione dei compiti e delle funzioni inerenti il trattamento di dati personali ai titolari dei suddetti incarichi, sia inerente ed insita nell'incarico ricoperto, senza necessità di separata nomina *ad personam*;
4. **di affidare** ai Referenti Privacy lo svolgimento dei compiti elencati, non in modo esaustivo e tassativo, nelle istruzioni allegate alla nomina (Allegato 1);
5. **di rimarcare** che la nomina a Referente Privacy, essendo connessa all'affidamento di incarico come indicato al punto 2) e al punto 4), è condizionata alla durata dell'incarico e si intende decaduta a tutti gli effetti alla cessazione dell'incarico medesimo, fermo restando, in ogni caso, la facoltà del Direttore Generale, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, di ritirarla in caso di inadempimento;
6. **di prevedere**, con riferimento ai conferimenti di incarico successivi all'adozione del presente atto, la nomina a Referente Privacy contestualmente alla sottoscrizione del relativo contratto di incarico, il quale recherà indicazione dell'impegno in termini di protezione dei dati personali, dei relativi compiti e degli adempimenti assunti, che il dipendente sottoscriverà per ricevuta;
7. **di demandare** all'Ufficio Privacy in seno all'UOC Affari Generali e Supporto Direzionale di aggiornare la sezione dedicata del sito aziendale, pubblicando l'elenco dei "Referenti Privacy" dell'AOR;
8. **di autorizzare** al trattamento dei dati personali tutti i soggetti che operano sotto la diretta autorità del Titolare del trattamento e, quindi, oltre agli stessi Referenti Privacy, tutti i dipendenti/collaboratori/titolari di rapporto di lavoro autonomo e tutti gli altri soggetti operanti stabilmente ad altro titolo nell'ambito delle strutture organizzative aziendali, ognuno per il proprio specifico ambito di competenza professionale, attribuendo loro la qualifica di personale autorizzato al trattamento dei dati (Autorizzati), con riferimento ai dati trattati nelle UO afferenti (complessa, semplice, semplice dipartimentale o altra struttura individuata dal titolare), cui sono formalmente addetti secondo quanto risultante dal registro dei trattamenti e dalle funzioni attribuite all'UO/struttura/programma di appartenenza, specificate nell'Atto Aziendale e/o in altri

atti organizzativi aziendali;

- 9. di notificare** tale autorizzazione al trattamento ai Referenti Privacy e a tutti i dipendenti/collaboratori/titolari di rapporto di lavoro autonomo e a tutti gli altri soggetti operanti stabilmente ad altro titolo nell'ambito delle strutture organizzative aziendali, attraverso la pubblicazione del presente atto all'interno dell'area privacy del portale istituzionale dell'AOR San Carlo e all'interno del profilo personale dello sportello del dipendente (GRU);
- 10. di prevedere**, con riferimento alle persone che prenderanno servizio in data successiva alla adozione del presente atto, che l'autorizzazione al trattamento dei dati personali opererà contestualmente alla sottoscrizione del relativo contratto di lavoro, previo inserimento di specifica clausola nel corpo del contratto di lavoro;
- 11. di mantenere** in capo ai Referenti Privacy il compito di nominare, quale personale autorizzato al trattamento, i collaboratori che debbano essere volta per volta autorizzati al trattamento dei dati in quanto non stabilmente operanti all'interno delle strutture aziendali (es. tirocinanti, medici in formazione specialistica, studenti di medicina e chirurgia nel periodo di tirocinio obbligatorio, frequentatori volontari, dottorandi e assegnisti di ricerca autorizzati all'attività di assistenza), utilizzando lo specifico atto di nomina (Allegato 3);
- 12. di stabilire** che tutti i soggetti autorizzati al trattamento dei dati operano sotto la diretta autorità del Titolare del trattamento e del rispettivo Referente Privacy a cui afferiscono, attenendosi alle istruzioni operative impartite dagli stessi nei documenti di nomina o in altri eventuali documenti specifici ed integrativi (Allegato 2);
- 13. di riconoscere** in capo ai Referenti Privacy, come sopra individuati, la responsabilità di richiedere le autorizzazioni al rilascio delle abilitazioni all'accesso degli applicativi informatici aziendali, mantenendo in essere le attuali modalità di invio delle richieste;
- 14. di dare mandato** ai Referenti Privacy di verificare che, nei contratti (o accordi, convenzioni, protocolli, etc.) sottoscritti per l'esternalizzazione di servizi (cd. "*outsourcing*"), a soggetti pubblici o privati che operano per conto del titolare e che comportino il trattamento di dati personali, sia prevista la nomina del soggetto quale "Responsabile (esterno) del trattamento dei dati personali" e, diversamente, di provvedere a curare la sottoscrizione del contratto di nomina, utilizzando il modello di cui all'Allegato 4;
- 15. di avvalersi**, con riferimento specifico all'ambito della ricerca e delle sperimentazioni cliniche, dell'attribuzione delle competenze e delle responsabilità in materia di

protezione di dati personali e relativi compiti definiti per i Referenti Privacy, oltre a quelli ulteriori legati alla specifica attività, a ciascun Responsabile Locale della Ricerca volta per volta individuato nel provvedimento deliberativo autorizzatorio della conduzione dello studio;

16. di notificare il presente atto a tutto il personale aziendale, mediante pubblicazione sull'area Privacy del sito internet www.ospedalesancarlo.it.

Il presente atto comporta oneri NON comporta oneri

Enrico Basile

L'Istruttore

Davide Falasca

Il Dirigente

Eufrasia Pesarini

Il Direttore Amministrativo

Angela Pia Bellettieri

Il Direttore Sanitario

Giuseppe Spera

Il Direttore Generale

Il presente atto è trasmesso per l'imputazione dei conseguenti costi all'U.O.C. Gestione Economico Finanziaria e all'U.O.C. Controllo di Gestione

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico dell'Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo" Potenza e che vi rimarrà per cinque giorni consecutivi. Gli allegati cartacei sono disponibili per l'eventuale consultazione agli atti di ufficio.

La stessa, ove non assoggettata al controllo regionale e ove non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile, diviene esecutiva, ai sensi dell'art. 11, comma 11 e dell'art. 44 comma 8 della L.R. n. 39/2001, decorsi cinque giorni consecutivi dalla sua pubblicazione.

Potenza lì, 15/06/2021